

Emendamenti

luglio 2020

Il Forum Nazionale Terzo Settore fa proprio il documento predisposto da <u>FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)</u> e sostiene le proposte di modifiche da essi elaborate.

Con il presente documento, si vuole evidenziare le esigenze degli oltre 3 milioni di persone con disabilità e loro familiari in merito al delicato tema dell'attività di cura e supporto dei caregiver familiari, proponendo alcune sostanziali modificazioni al testo del disegno di legge n. 1461 che verranno qui riportate prima in forma comparativa e poi in forma di proposta di emendamento.

Solo infatti partendo dal considerare le più stringenti esigenze emergenti, ormai in via di assoluta urgenza, in tutto il nostro Paese può stabilirsi in concreto quale specifica connotazione dare alla figura del caregiver familiare e, quindi, poi entrare nel merito dei requisiti ritenuti imprescindibili, a parere delle Federazione, per una compiuta disciplina, anche all'interno del più ampio scenario del nostro sistema di welfare.

Nelle riflessioni che ci portano ad avanzare proposte di modificazione, riconosciamo come caregiver familiari, quelle persone, soprattutto donne, che hanno svolto attività di cura, non per pochi mesi/anni (magari accudendo un parente solo in prossimità del suo fine vita), ma bensì in un percorso di lunga assistenza tale da incidere in modo significativo sulla propria stessa esistenza e sull'intero assetto della propria famiglia con inevitabili ripercussioni in termini di occasioni di lavoro, di spazi sociali, ecc, spesso rischiando isolamento, marginalizzazione e depauperamento dell'assetto economico personale e familiare. Sovente queste persone hanno agito in surroga ed in sostituzione dei servizi pubblici con una vera azione di supplenza, vedendosi scaricato, quindi, di fatto, anche in termini di costi, oltre il 60% dell'intero carico assistenziale e di welfare.

Queste prime considerazioni valgono in sostanza a ritenere che una cosa è il generico concetto di chi svolge attività di cura semmai per una piccola fase della propria vita per una malattia, pur a volte infausta, dall'andamento però abbastanza rapido o di medio termine (alcuni mesi/anni), per cui si riesce in tal periodo comunque a contenere, seppur con grandi sacrifici e con alcune agevolazioni previste (congedo biennale dal lavoro, ecc..) l'intero assetto personale e familiare, altra cosa è invece chi si prende cura di una persona con disabilità grave per l'intero arco della propria vita; l'istituenda legge dovrebbe proprio riconoscere e garantire soprattutto tale seconda specifica condizione, con la previsione principale (come si dirà meglio appresso) di un intervento di tipo previdenziale a più lunga gittata, ma lasciando comunque la possibilità (specie per altri casi) di optare, in alternativa alla ridetta tutela previdenziale, per la corresponsione di un'indennità.

Tra l'altro, per le figure che si prendono cura genericamente di persone anziane o non in condizione di particolare gravità o per breve periodo esistono già previsioni normative che riconoscono, a vantaggio di tali figure, una serie di agevolazioni.

Mentre la legge si dovrebbe riferire, per esempio, ai familiari delle persone con disturbi del neurosviluppo che vanno seguite dalla nascita per tutto l'arco della vita o delle persone che necessitano di supporti e sostegni continuativi ed intensivi o delle persone in dipendenza vitale da apparati elettromedicali per svariati anni oppure ancora che hanno un assoluto grado di dipendenza fisica cronica da qualcuno.

Quindi un intervento legislativo sui caregiver familiari, a nostro avviso, dovrebbe tendere principalmente a costruire un chiaro ed esigibile sistema integrato di supporti e servizi che consenta ai caregiver familiari di poter assolvere al meglio alla loro funzione, ma allo stesso tempo di non dover rinunciare o comprimere la propria qualità di vita o gli stessi spazi vitali e lavorativi.

In primis, occorre agire, oltre che a livello economico, soprattutto a livello previdenziale ed assistenziale in modo da garantire, nel lungo periodo, i caregiver familiari anche nella fase in cui essi stessi necessitanti a loro volta di accedere ad un percorso pensionistico agevolato.

Premesso ciò si rende necessario quindi procedere preliminarmente a definire con chiarezza sia la figura del caregiver familiare, rivedendo la definizione prevista dall'art. 1 comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che la platea dei beneficiari, partendo dai seguenti capisaldi:

- 1) la volontà di ricordare che anche al caregiver deve essere garantita una propria qualità di vita, oltre un supporto per il carico assistenziale;
- 2) la necessità di coordinare la figura del caregiver familiare con i vari referenti dei servizi e le varie figure di protezione giuridica che ruotano attorno alla persona da assistere;
- 3) la chiarezza che il caregiver pur svolgendo l'attività di cura per scelta volontaria, spesso sia necessitata per la carenza dei servizi;
- 4) la persona da assistere, ritenendo che la stessa debba avere una doppia certificazione (quella ex lege n. 104/1992 e quella di titolare di indennità di accompagnamento);

EMENDAMENTO

All'articolo 1 comma 1, aggiungere in fondo "A tal fine supporta e valorizza il caregiver familiare con adeguati sostegni per garantirne la migliore qualità di vita possibile".

EMENDAMENTO

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con i seguenti commi:

"2. Nel potenziamento delle politiche di sviluppo del welfare di comunità e di prossimità, lo Stato individua modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del caregiver familiare quale risorsa nella rete dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona, nonché per prevenirne le forme di isolamento familiare, l'abbandono dell'attività lavorativa e la marginalizzazione sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali causate dall'attività del prendersi cura. Lo Stato individua gli ambiti di competenza diretta e stabilisce i principi a cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi, nel rispetto delle vigenti normative in materia e rispettive competenze.

2-bis. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere m) e o), e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché dalla lettera x) del Preambolo e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009,n. 18, dagli articoli 5, 8, 9 e 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, , e dagli articoli 14, 16 e 22 della legge 8 novembre 2000, n.328, in particolare, in merito al diritto di ciascuna persona con disabilità, nel rispetto del proprio progetto individuale di vita, alla partecipazione e all'inclusione sociale a vivere, nel modo più possibile indipendente, nel proprio contesto, ed a veder supportata e valorizzata chi svolge la persona che svolge la funzione di caregiver, la sostiene e le fornisce un supporto per il mantenimento di un degno ed adeguato livello di qualità di vita, nell'ambito del proprio progetto individuale di vita.

EMENDAMENTO

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con i seguenti:

- "3. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico e la aiuta nei suoi spostamenti e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui ai successivi commi, divenendone referente familiare, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni ed i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione nel garantire un contesto inclusivo e solidale, oltre che ricoprire anche il ruolo di referente familiare rispetto ai vari servizi.
- 4. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitariprofessionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la
 permanenza della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare deve essere
 coinvolto in modo attivo nelle attività dei servizi competenti, con particolare riguardo alla
 valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità,
 alla definizione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328
 o in qualsiasi altro contesto valutativo e ai piani per la gestione delle emergenze di protezione
 civile.
- 5. Ai fini dell'attuazione della presente legge si riconosce, valorizza e sostiene il ruolo delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei caregiver, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali dedicate ai caregiver familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione."

EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole "Si definisce caregiver familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo" con le seguenti: "Si definisce caregiver familiare la persona che per scelta volontaria assiste e si prende cura, ai fini delle norme e dei benefici di legge per tale funzione,"

EMENDAMENTO

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente: «255. Si definisce caregiver familiare la persona che per scelta volontaria assiste e si prende cura, ai fini delle norme e dei benefici di legge per tale funzione, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente entro il terzo grado convivente o affine entro il secondo grado convivente che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382».

EMENDAMENTO

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole "non può essere riconosciuta" aggiungere le parole ", per il medesimo periodo di tempo,"

EMENDAMENTO

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole "ad un ulteriore familiare" aggiungere la parola "convivente"

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

- 1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:
- a) atto di designazione del caregiver familiare, secondo le modalità di cui al successivo comma 2;
- b) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e copia del verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18 del 1980 o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382».
- c) per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;
- d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- e) certificazione dello stato di famiglia da cui risulti la convivenza e la parentela o l'affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il caregiver familiare e la persona assistita;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri;
- g) dichiarazione di impegno del nominato a svolgere in modo volontario e continuativo per scelta volontaria e non saltuaria, l'attività di caregiver familiare, a diventare referente familiare anche per la programmazione ed attuazione degli interventi a favore della persona assistita ed a dialogare con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa, avendo il diritto di essere da questa costantemente informato, nonché a partecipare a percorsi formativi e programmi specificatamente dedicati allo svolgimento delle sue funzioni.
- h) dichiarazione su eventuale contestuale svolgimento di altre attività e della loro compatibilità con la funzione assunta, fermo restante quanto previsto dal successivo comma 6.
- 2. L'atto di designazione del caregiver viene sottoscritto direttamente dalla persona da assistere o attraverso l'amministratore di sostegno, in base ai poteri di quest'ultimo, salvi i casi di interdizione e di inabilitazione nei quali l'atto di nomina è posto in essere rispettivamente dal tutore o dal curatore unitamente all'inabilitato. Nel caso in cui sia da designare come caregiver familiare il tutore stesso, l'atto di nomina deve essere sottoscritto dal protutore, mentre nel caso sia da nominare come caregiver familiare l'amministratore di sostegno stesso o il curatore stesso, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o l'inabilitato o tutti i soggetti di cui all'art. 417 del codice civile possono chiedere al giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto.

Fermi restanti i precedenti casi, nel caso comunque di impedimento alla sottoscrizione dell'atto di nomina, questo è espresso con videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona assistita di manifestare la propria volontà.

3. In qualsiasi momento, l'assistito può revocare il caregiver familiare, con comunicazione all'Inps e con le medesime modalità del precedente comma, il caregiver familiare, anche al fine della sua sostituzione. Nel caso in cui il caregiver sia un tutore, la richiesta di revoca può essere presentata dal protutore; nel caso in cui il caregiver sia curatore o amministratore di sostegno, l'inabilitato o il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o tutti i soggetti di cui all'art. 417 del codice civile possono richiedere al Giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto.

- 4. Il decreto del Giudice tutelare di cui ai precedenti commi 2 e 3 è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge
- 5. In ogni caso, lo stato giuridico di caregiver e la sua funzione vengono meno al venir meno delle condizioni per il riconoscimento, per revoca o modifica di cui al comma 3, in caso di impedimento permanente, sopravvenuta inidoneità psico-fisica o morte del caregiver familiare o morte della persona assistita, dichiarate all'Inps.
- 6. La funzione di caregiver familiare come individuata dagli articoli 1 e 2 della presente legge non è incompatibile con la contestuale assunzione verso la medesima parte assistita, anche con una forma di contrattualizzazione, della funzione di assistente personale o di qualsiasi altra tipologia di incarico, ivi compreso quello per la vita indipendente, finanziato da specifici interventi o programmi d'intervento statali, regionali o locali attraverso voucher, assegni di cura, budget di progetto o simili, fatti salvi gli specifici requisiti previsti per ciascuno di essi e fermo restante il principio di libera scelta."

EMENDAMENTO

All'articolo 5, sostituire il comma 1 con i seguenti commi:

1. Al caregiver familiare è attribuita, a vari fini pensionistici, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura, a decorrere dal momento della comunicazione della designazione all'Inps o dalla comunicazione del decreto di nomina di cui al sesto comma dell'art. 4 della presente legge.

1-bis. In alternativa, alla tutela prevista nel precedente comma, al caregiver familiare è data facoltà di optare per un'indennità da corrispondere secondo criteri, modalità ed entità determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

EMENDAMENTO

All'articolo 5, comma 2, eliminare le seguenti parole: "previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS con periodicità trimestrale,"

EMENDAMENTO

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

- "3. I contributi figurativi di cui ai commi precedenti, se superiori alle sei annualità, si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi.
- 4. Se durante il periodo di svolgimento dell'attività di cura ed assistenza, il caregiver familiare matura altri contributi, anche a fronte di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 della presente legge, questi deve scegliere quali contributi far valere per il periodo in questione, al fine del raggiungimento dei trenta anni di contributi totali di cui ai fini del precedente comma. In ogni caso, i contributi non sono cumulabili se riferiti al medesimo periodo temporale.
- 5. I genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefici:
- a) contributi figurativi, ai fini dei benefici di cui ai commi 1,2,3, e 4, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2;
- b) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2, fino ad un limite di sessanta mesi.
- 6. In ogni caso, i genitori di figli con disabilità di cui all'art. 2 della presente legge che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui ai precedenti commi, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico Inps maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di assistenza svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico Inps nel caso di attività di assistenza svolta per un periodo superiore ai quindici anni.
- 7. Il riconoscimento di caregiver familiare costituisce condizione di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificata dall'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

EMENDAMENTO

All'articolo 6, sostituire il comma 1 e parte del comma 2, fino alla lettera b), con le seguenti parole:

- 1 Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali da garantire ai caregiver familiari, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui al successivo articolo 16, ferme restando le risorse ordinarie già destinate dalle regioni e dagli enti locali ed in coerenza con il progetto individuale della persona assistita:
- a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza già all'interno del progetto individuale, anche con la predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria o tramite un apposito addendum ad esso;
- aa) in caso di particolari situazioni di emergenza di ordine sanitario o di altro tipo, come Covid-19, priorità degli specifici e necessari supporti che mettano il caregiver e la persona dalla stessa assistita in condizione di non subire ulteriori e particolari disagi o essere esposti a rischio della loro vita, anche tramite piani specifici a tal fine predisposti per tempo dalla Protezione Civile pure in relazione all'individuazione e censimento di dove le stesse vivono e quali urgenti interventi devono essere attivati e garantiti in tali situazioni.
- b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori sociosanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro
 nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
 sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche
 attraverso l'istituzione di un apposito servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di
 emergenze personali e familiari di cui all'articolo 22, comma 4, Legge 8 novembre 2000, n. 328,
 con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, ovvero mediante
 ricovero in idonea struttura che ne garantisca l'accudimento e la risposta ad eventuali emergenze,
 anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del
 caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il
 caregiver familiare e on l'assistito o l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di
 quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore o
 unitamente al curatore;

EMENDAMENTO

All'articolo 6, lett. e) inserire, dopo la parola "consulenze", le seguenti parole "e contributi"

EMENDAMENTO

All'articolo 6, sostituire la lettera g) con la seguente:

[&]quot;g) percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare, nonché servizi dedicati per l'assistito;"

EMENDAMENTO

All'articolo 6, dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

ii) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;"

EMENDAMENTO

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole "cui deve sottoporsi il caregiver familiare" aggiungere le seguenti parole: "o la persona da assistere".

EMENDAMENTO

All'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"5. Nell'attuazione degli interventi del presente articolo si dà particolare riguardo ai caregiver familiari, che sono genitori di un figlio con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva."

EMENDAMENTO

All'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

- "4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:
- a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale, prevedendo incentivi per i datori di lavoro con risorse a valere sulla parte di Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16;
- b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare."
 Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
- 1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, e dalle normative regionali di riferimento ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria.
- 2. Per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
- 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n.107 e successive modifiche ed integrazioni, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un caregiver familiare.
- 4. Nelle scuole di secondo grado possono altresì essere attivati laboratori per gli studenti che mirano a sollecitare l'autoidentificazione degli stessi studenti caregiver familiari e l'empatia da parte degli altri studenti che non hanno responsabilità di tipo assistenziale, al fine di progettare azioni di aiuto e supporto per gli studenti caregiver familiari e di sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'attività di cura, che può tradursi in azioni di volontariato o di cittadinanza attiva
- 5. Nel caso di caregiver familiari inseriti in percorsi universitari, l'attività di cura contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e costituisce motivo di deroga all'obbligo di frequenza.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti articoli:

Art. 10.

(Tutele per malattie)

1. Al caregiver familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Art. 11.

(Tutela assicurativa)

1. Per la persona assistita dal caregiver familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità da parte del caregiver familiare di prestare l'attività di cura, per malattia o infortuni certificati, a tutela della salute del caregiver stesso.

Art. 12.

(Istituzione del Registro unico nazionale per i caregiver familiari)

- 1. Presso l'INPS è istituito il Registro Unico nazionale per i caregiver familiari, in cui sono registrati tutti coloro che sono riconosciuti caregiver familiari, riportando le vicende previdenziali, assicurative, lavorative di ciascuno.
- 2. Nel medesimo Registro confluiscono le informazioni essenziali dei singoli Registri territoriali sulle reti solidali, sui gruppi di mutuo aiuto, gestite secondo criteri omogenei a livello nazionale.
- 3. Il Registro unico nazionale per i caregiver familiare deve garantire l'interoperabilità delle informazioni con Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) e il il Casellario dell'Assistenza dell'Inps, consentendo l'accesso alle amministrazioni ed ai servizi che si riferiscono al territorio di riferimento del caregiver.

Art. 13

(Azioni di sensibilizzazione - campagne di comunicazione sociale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave o non autosufficienti, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza di tali persone e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle stesse.

Art. 14.

(Indagini quantitative e qualitative ed azioni di ricerca)

- 1. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti quantitativi e qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.
- 2. Lo Stato riconosce, sostiene, promuove e finanzia la ricerca scientifica e sociale sul ruolo del caregiver e sulle relazioni con l'assistito ed il suo contesto familiare.